

All'udienza del 14 ottobre 2010 avanti il Giudice del Lavoro dr. Mauro Mollo, compagno l'avv. Raffone, per parte ricorrente e l'avv. Riconosciuto per la convenuta.

L'avv. Riconosciuto non contesta l'esattezza contabile dei conteggi avversari. Gli avvocati richiamano le conclusioni: il giudice si ritira in camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro

premesse

- che parte ricorrente chiedeva l'applicazione nei suoi confronti del CCNL metalmeccanici o comunque, attraverso l'applicazione dell'art. 36 cost., di un trattamento retributivo più favorevole rispetto a quello riconosciute dalla cooperativa convenuta;
- che nelle more della causa venivano disposti nuovi conteggi con riferimento anche ad altri contratti collettivi (da ultimo CCNL logistica e CCNL metalmeccanici cooperative);

considerato

- che giurisprudenza ormai pacifica e risalente attribuisce efficacia precettiva immediata al disposto dell'art. 36 cost.: parallelamente, si è sempre individuato nella retribuzione concordata nei contratti collettivi quel minimo inderogabile necessario per garantire al lavoratore un'esistenza libera dignitosa;
- che ovviamente i soci lavoratori delle cooperative rientrano in pieno nell'applicazione dell'art. 36 cost., svolgendo attività lavorativa analogamente a quanto fanno i dipendenti di datori non in forma di cooperativa;
- che, vista la pluralità di contratti collettivi oggi in vigore, disciplinanti anche lo stesso settore, il giudice non può acriticamente accettare ogni indicazione contenuta in tali contratti come rispettosa dei canoni dell'art. 36 cost., ma deve procedere ad un raffronto tra gli stessi per valutare se vi sia stata una lesione dell'intangibile diritto del lavoratore a percepire una retribuzione proporzionata al lavoro svolto, come è espressamente previsto dal citato art 36 cost., ma anche, con riferimento al caso di specie, dall'art. 3 legge n. 142 del 2001;
- che tale articolo prevede che *«le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine»* con un evidente intento realizzativo della citata norma costituzionale;
- che la questione è stata nuovamente disciplinata dall'art. 7, co. 4, d.l. n. 248 del 2007, convertito dalla legge n. 31 del 2008, che prevede che *«fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria»*; tale disposizione ha valore sicuramente ricognitivo, poiché attribuisce un preciso significato proprio all'art. 3 l. n. 142 del 2001, individuando un criterio per la scelta dei contratti collettivi che forniscono più garanzie ai lavoratori di ottenere un retribuzione proporzionata;
- che per valutare se vi sia stata una violazione dell'art. 36 cost. e delle norme appena citate occorre prima di tutto definire il settore merceologico in cui operava la ricorrente per individuare il CCNL applicabile: viste le allegazioni riportate in ricorso e in memoria, si ritiene corretto ricondurre l'opera del ricorrente all'interno del CCNL logistica del 2005, applicabile *ratione temporis*. Tale contratto, si legge nel preambolo, si applica tra l'altro alle *“aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione”*; la idoneità di tale CCNL a ricomprendere l'attività svolta dalla ricorrente per la cooperativa convenuta presso le aziende appaltatrici si evidenzia anche nelle stesse figure esemplificative dei vari livelli contrattuali: infatti al 5° livello rientra sia chi svolge *“attività di addetto al*

*magazzino*” sia *“semplici attività comuni di supporto alla produzione od ai servizi”* (come quelle di collaudo), entrambe mansioni osservate dalla ricorrente presso le ditte committenti;

- che, stabilito ciò, il conteggio oggi depositato in base a tale livello evidenzia una sensibile disparità di trattamento economico derivante dall’applicazione dei due CCNL, quello applicato dalla cooperativa convenuta e quello indicato nell’ordinanza alla scorsa udienza: basti rilevare che la differenza di paga oraria è di € 1.1719, cioè la retribuzione oraria prevista nel CCNL logistica è circa il 35% maggiore rispetto a quella corrisposta alla lavoratrice;
- che non vi è ragione alla base di questa evidente disparità di trattamento: i due contratti collettivi prendono in considerazione gli stessi settori merceologici; il CCNL applicato dalla cooperativa convenuta, infatti, si applica alle cooperative che svolgono servizi di *“carico, scarico, confezionamento, trasporto merci, gestione, confezionamento improprio per conto terzi e presso terzi, assemblaggio di prodotti e materiali di qualsiasi genere e tipo, montaggio e smontaggi, confezione di prodotto da semilavorato a prodotto finito”* cioè, sinteticamente, alle attività di trasporto, logistica e ausiliarie alla produzione. Inoltre, il CCNL logistica indicato è stato stipulato anche da rappresentanti del mondo delle cooperative, come l’Associazione Nazionale Cooperative Servizi e Turismo (ANCST Legacoop) e la Federlavoro e Servizi – Confcooperative: per cui neppure la qualità di cooperativa del datore di lavoro può indurre a ritenere sussistenti motivi per discostarsi dalle previsioni di tale contratto;
- che tale consistente differenza (*in peius*) del trattamento retributivo previsto dal CCNL Unci – Cnai applicato non permette di considerare lo stesso rispettoso dell’art. 36 cost., anche avendo riguardo alle specifiche norme sopra ricordate che disciplinano lo statuto del socio lavoratore: deve quindi essere riconosciuta alla ricorrente la differenza retributiva derivante dall’applicazione del CCNL logistica del 2005, inquadramento 5° livello;
- che con quanto finora detto non si vuole sostenere che soltanto le sigle sindacali con maggiore rappresentatività possano legittimamente stipulare contratti collettivi e definire trattamenti: l’art. 39 cost. garantisce la piena libertà sindacale, ma è ovvio che ciò non può avvenire in contrasto con il diritto del singolo, intangibile da qualunque organizzazione sindacale, di percepire la giusta retribuzione ai sensi dell’art. 36 cost.;
- che quindi la domanda deve essere accolta nei limiti del conteggio relativo all’inquadramento nel 5° livello del CCNL logistica, la cui correttezza contabile non è stata contestata;
- che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con detrazione delle spese a favore del difensore anticipatario;

P.Q.M.

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO

Visto l’art. 429 c.p.c.

- condanna la convenuta a pagare a parte ricorrente la somma di € 8.851,21, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.500, oltre IVA, CPA e successive occorrenze.